

STATUTO

Comunità Energetiche e Solidali Ravenna APS approvato in data 20/12/2023



ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione:

"Comunità Energetiche e Solidali Ravenna APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Ravenna e con durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, delle attività previste per le Comunità Energetiche Rinnovabili dalla Direttiva dell'Unione n. 2018/2001 e dalla Direttiva della Unione n. 2019/944, realizzando così le attività di interesse generale previste alle "LETTERA E – INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E ALL'UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ, ESERCITATA ABITUALMENTE, DI RACCOLTA E RICICLAGGIO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI E PERICOLOSI". L'associazione altresì potrà occuparsi in via secondaria delle attività previste alle lettere D) quali le attività di formazione ed educazione dei cittadini sui temi di interesse dell'associazione, I) quali l'organizzazione di eventi culturali inerenti gli obiettivi dell'associazione, V) quali la produzione di contenuti in ogni formato e di ogni genere per promuovere la pace, la legalità e la non violenza tra i popoli, W) in particolare attività che garantiscano la promozione della tutela dei diritti a livello interno e tra i cittadini. Queste ed altre attività secondarie ritenute utili verranno meglio dettagliate dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione all'assemblea dei soci per approvazione. L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

1. *L'associazione si fa promotrice della costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali a Ravenna, governate dalla stessa e che rispettino le norme statutarie e le finalità solidaristiche e sociali che questa associazione si è data, l'associazione stessa ne sarà il soggetto attuatore;*
2. *L'associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari o di lucro. In particolare, le iniziative che si propone e persegue in favore dei propri associati, vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. A tal fine potrà partecipare alla generazione da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale;*
3. *L'associazione ed il suo statuto prevedono sempre e comunque il mantenimento per i suoi soci, dello status di cliente finale in ambito energetico. Ciò vuol dire che essi hanno libero il diritto di scegliere e/o cambiare il proprio venditore senza alcuna relazione con questa associazione;*
4. *Per i soci l'associazione si pone come soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soci possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;*
5. *I soci possono recedere in ogni momento e/o uscire dalla configurazione energetica richiesta, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli*



investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Tali modalità sono definite dal presente statuto e dettagliate da eventuali regolamenti interni;

6. *L'associazione promuove qualunque iniziativa, non a fini di lucro, che possa migliorare le condizioni dei singoli associati e combattere la povertà energetica del territorio in cui opera;*
7. *L'associazione può effettuare direttamente o indirettamente (promuovendo) l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e che facilitino l'utilizzo di energia a fonte rinnovabile o tecnologie che migliorino la sostenibilità nel proprio territorio;*
8. *L'associazione può acquistare, installare, intestarsi e gestire gli impianti di cui al punto precedente purché a generazione di energia da fonti rinnovabili e per autoconsumo, al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti;*
9. *L'associazione può realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;*
10. *L'associazione persegue la promozione e la diffusione di modelli di sostenibilità ambientale, sociale ed economia;*
11. *L'associazione promuove la diffusione della conoscenza ai fini dell'implementazione di modelli di sostenibilità ambientale, sociale ed economica sul territorio in cui opera;*
12. *L'associazione intende attuare azioni utili alla formazione dei propri associati e dei cittadini sui temi di cui ai punti precedenti con particolare riferimento al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla lotta all'emergenza climatica, alla promozione di strumenti di conoscenza aperti, allo sviluppo di modelli sociali, di impresa, di associazionismo etici e sostenibili;*
13. *L'associazione promuove il confronto, lo scambio di esperienze anche professionali e la collaborazione tra gli associati ed i cittadini;*
14. *L'associazione collabora con associazioni, enti, Università, istituti di cultura e d'istruzione, organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali che abbiano finalità analoghe o complementari;*
15. *L'associazione potrà svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali.*
16. *L'associazione potrà partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro.*

Tali scopi potranno essere perseguiti con tutte le attività ritenute necessarie ed in particolare (a titolo non esaustivo):

- *organizzare, per il raggiungimento della diffusione dei propri fini istituzionali, corsi, seminari, convegni, incontri, conferenze e dibattiti aperti anche ai non iscritti;*
- *realizzare e contribuire alla realizzazione di impianti tecnologici che favoriscano gli iscritti ed i cittadini;*
- *produrre documenti in qualunque formato che contribuiscano ad aumentare la consapevolezza dei soci e dei cittadini sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale;*
- *stipulare, nell'ambito dei propri scopi, convenzioni con enti pubblici e/o privati, istituti di ricerca ed associazioni, per la gestione di quanto ritenuto utile agli scopi statutari;*
- *concorrere a bandi locali, regionali, nazionali ed internazionali, manifestazioni di interesse e concorsi per concorrere alla realizzazione degli obiettivi statutari*
- *mettere in atto azioni per abbattere i propri e gli altrui impatti ambientali e sociali o offrire know-how a tale scopo;*
- *promuovere la diffusione della conoscenza e della responsabilità sulla salvaguardia e la tutela del pianeta e dei valori di convivenza sociale;*



- gestire tutti gli strumenti di comunicazione e marketing ritenuti utili per offrire strumenti e occasioni di incontro ed approfondimento delle conoscenze o per far conoscere le attività della stessa;
- aderire ad altri organismi associativi con finalità simili e complementari;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 e s.m.i.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o altri mezzi previsti per legge - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti del terzo settore senza scopo di lucro ed in numero non superiore al 50% della base sociale che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- le motivazioni alla base della richiesta di adesione;
- in caso di socio aderente in nome di un'organizzazione terza, la richiesta dovrà esplicitare tale condizione, la ragione sociale ed il sito internet dell'organizzazione;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione prima assemblea utile (ove non specificatamente convocata).

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- eleggere direttamente o per delega gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione e frequentarne i locali e gli spazi;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione ivi compreso il servizio di gestione CERS;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- avere diritto a facilitazioni su eventuali servizi onerosi erogati dall'associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti secondo gli importi definiti, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare costantemente i valori etici fondanti l'associazione;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- *mettere a disposizione dell'Associazione - qualora sottendano alle medesime cabine secondarie (ovvero cabine di trasformazione primaria secondo la normativa vigente) e hanno la disponibilità del tetto e/o delle pertinenze dell'immobile - il tetto dell'immobile e/o eventuali pertinenze per la realizzazione eventuale di un impianto di energia rinnovabile fermo restando che nell'ambito del mercato energetico, la partecipazione dei membri alla comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore*

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e all'art. 5 dello statuto.

In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità di soci sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o che si è macchiato di delitti nei confronti del patrimonio naturale e culturale, della pubblica amministrazione o della persona (anche non passato in giudicato), o su pronunciamento del Comitato Scientifico ed Etico, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In caso di associati morosi nei confronti dell'associazione, il Tesoriere comunica lo stato di morosità al socio ed al Consiglio Direttivo. Trascorsi 30 giorni da tale comunicazione, il Consiglio Direttivo, salvo diverse e motivate deduzioni, propone l'esclusione del socio all'assemblea.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Eventuale Vice presidente
- Tesoriere
- Organo di controllo (ove necessario ai sensi della legislazione vigente);
- Comitato Scientifico ed Etico.



ART. 7 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto tutti coloro che sono iscritti all'associazione ed in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avvenire almeno con 1 giorno di distanza. La convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Può essere inviata in forma cartacea o digitale con prova di ricevimento.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

L'Assemblea ha le seguenti competenze minime inderogabili:

- nomina e revoca(*) i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva le quote associative;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti(*);
- delibera in seconda istanza sulla esclusione degli associati(*);
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto(*);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, regolamento del Comitato Scientifico ed Etico o altre modalità formali di vita dell'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sulla costituzione di nuove CER.

Con l'asterisco (*) sono indicate le attività tipiche di un'assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale o di impatto;
- proporre, in assemblea di approvazione del bilancio, le quote associative previste per l'anno successivo;
- convocare l'assemblea ordinaria di bilancio da fare entro il 30 aprile di ogni anno;
- convocare le assemblee straordinarie in base a quanto definito dallo statuto;
- inviare ai soci comunicazione e copia del Bilancio da Approvare;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative ivi comprese le attività di gestione delle CERS;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni.

Il Consiglio Direttivo può definire per l'espletamento dei suoi compiti specifiche deleghe affidandole a propria discrezione ai suoi membri (ad esempio la delega di Tesoriere per la gestione economica).

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri del consiglio direttivo possono, in caso di necessità o scelta, dimettersi dal consiglio direttivo con lettera motivata da inviare al consiglio stesso.

Il consiglio si riunisce e delibera in merito.

Qualora il consiglio risultasse comunque nelle sue piene funzionalità può procedere deliberando di distribuire le deleghe agli attuali consiglieri in attesa della convocazione di un'assemblea ordinaria per deliberare in merito.

In ogni caso si procede con inserire nell'ordine del giorno della prima assemblea soci in programma, la discussione sull'opportunità di sostituzione del consigliere con i primi candidati non eletti ovvero con il mantenimento della situazione vigente del consiglio.

Il consigliere può chiedere di riferire in assemblea soci sulle motivazioni che hanno portato alla sua scelta.



ART. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi (per decisione dall'Assemblea) con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente può essere eletto, anche in via temporanea, dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Comitato Scientifico ed Etico

Il Comitato Scientifico ed Etico ha il compito di garantire in senso lato il rispetto dei valori fondativi etici, ambientali e sociali dell'associazione ed opera in via volontaristica.

È costituito dai soci fondatori e da cittadini (anche associati) che si sono distinti per meriti di impegno e competenza a vantaggio dell'associazione o sui temi di riferimento della stessa.

Ne fanno parte di diritto 3 rappresentanti dei soci fondatori che vengono eletti in assemblea garantendo la rotazione tra le figure disponibili. Gli altri membri sono nominati sempre dall'assemblea (ai sensi di uno specifico regolamento da redigersi entro 90 giorni dalla costituzione della stessa), su proposta di almeno il 10% dei soci o del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ed Etico è in numero massimo di 7 membri.

Il Comitato Scientifico ed Etico può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo per le decisioni inerenti i valori statutari, l'immagine dell'associazione, le linee di indirizzo etico e valoriale della stessa. Tale voto non incide in termini di peso nella decisione del Consiglio Direttivo, ma viene verbalizzato nel verbale del CD. Non ha diritto di voto sulla gestione amministrativa ordinaria salvo che questa non vada contro i principi fondativi dell'associazione stessa.



I membri del Comitato Scientifico ed Etico sono incompatibili con ruoli di gestione ordinaria dell'associazione. Qualora un membro del Comitato Scientifico ed Etico venga nominato a ruoli amministrativi di qualunque genere, il suo ruolo nel Comitato Scientifico ed Etico è sospeso per tutta la durata di tale incarico. Durante tale fase il membro non verrà sostituito.

La carica di membro del Comitato Scientifico ed Etico ha la stessa durata del consiglio direttivo, salvo la decorrenza dei principi di decadenza definiti dall'apposito regolamento o definiti per i soci ordinari.

Il Comitato Scientifico ed Etico può essere convocato per valutazioni consultive (su temi di sua competenza) sia su singoli soci che su singole azioni di qualunque membro dell'associazione da una richiesta scritta di almeno il 10% degli associati.

Il giudizio del comitato etico viene espresso in forma scritta con voto segreto a maggioranza semplice ed è inappellabile.

Il comitato etico si riunisce almeno una volta l'anno e predispone una nota etica e scientifica sul perseguimento dei fini statuari dell'associazione e verrà presentata in assemblea in sede di approvazione del bilancio.

ART. 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La composizione e nomina dell'organo di controllo viene proposta dal Consiglio Direttivo all'assemblea per l'approvazione.

ART. 13 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti o altre entrate previste per legge.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di ammissione;
- dalle quote associative annuali;
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei

soci, i quali possono prenderne visione. Il bilancio, ove previsto per legge, viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 - Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino i 100 mila euro annui o eventuali modifiche di tali limiti da parte della normativa vigente, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino il milione di euro annui o eventuali modifiche di tali limiti da parte della normativa vigente, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 17 - Destinazione dei proventi, degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 18 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo ove applicabile;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico ed Etico, tenuto a cura dello stesso organo ove applicabile;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono ove applicabile.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Inviando richiesta scritta e motivata all'organo di interesse ed al consiglio direttivo per conoscenza

Art. 19 - Soci ordinari

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria. È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e dei regolamenti interni, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo, etico - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili salvo i casi previsti dall' art 5.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari.

I soci fondatori sono coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo, i soci ordinari sono coloro che chiedono l'iscrizione e versano la quota.

L'Associazione può conferire la qualifica di associato onorario ai soci che si siano distinti per servizi resi alla Comunità cittadina o che si siano distinti per l'impegno nel campo della sostenibilità ambientale e sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere all'associato onorario di partecipare al Consiglio stesso a scopo consultivo.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Soci Volontari

I soci volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali limiti economici sono adeguati dalla normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21 - Sostenitori

I Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che intendono sostenere in vario modo l'operato dell'associazione condividendone le finalità e lo statuto. Essi si attivano per libera scelta in favore dell'associazione al fine di facilitarne il raggiungimento degli scopi.

I sostenitori possono attivarsi nei seguenti modi:

- Donazioni liberali: possono sostenere singoli progetti o più in generale le finalità tutte dell'associazione devolvendo denaro nelle modalità definite dall'assemblea.
- Donazioni materiali ed immateriali: possono donare beni e/o servizi e/o opportunità all'associazione per facilitarne il raggiungimento degli scopi sociali o la sua ordinaria attività
- Messa a disposizione a titolo gratuito di risorse: possono mettere a disposizione beni mobili, immobili o servizi sia a tempo determinato che indeterminato per l'espletamento delle attività statutarie

I Sostenitori possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto ma con diritto di parola e possono partecipare alla vita sociale dell'associazione.

I Sostenitori hanno diritto di ricevere apposito materiale divulgativo ed essere citati come sostenitori (a loro richiesta) nei progetti che hanno sostenuto o nelle attività generali dell'associazione e nelle attività di promozione e divulgazione (sito internet, eventi o altro). La scelta e le modalità tecniche sono concordate tra sostenitori e Consiglio Direttivo.

ART. 22 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

L'associazione può acquisire lavori di qualunque genere che possano servire ad attuare le finalità statutarie sia da pubbliche amministrazioni che da privati.

ART. 23 - Logo, Sito Internet

Il Logo dell'Associazione ed il dominio internet sono definiti dal Consiglio Direttivo e proposti all'assemblea per approvazione.

La proprietà del dominio, del sito, di eventuali profili pagine o canali e di qualunque altro elemento comunicativo rimane di proprietà dell'associazione.

I contenuti prodotti, salvo diverse specifiche, sono di proprietà dell'associazione anche se il Consiglio Direttivo può riconoscere gli opportuni crediti all'autore.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad un socio o ad un ente esterno (persona fisica, professionista o società) la gestione dei canali comunicativi, ma detiene in toto la responsabilità ed il controllo degli stessi.

L'assemblea può decidere modalità e forme differenti aderendo, promuovendo, acquisendo, noleggiando, affittando altre piattaforme o canali comunicativi in base alle esigenze definite dal Consiglio Direttivo.

ART. 24 - Regolamento interno

L'associazione si dota di almeno un Regolamento Interno al fine di disciplinare al meglio il funzionamento interno ed i rapporti tra l'associazione ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività propria dell'associazione, del Consiglio Direttivo e di tutti gli organi interni ed in generale quanto ritenuto utile dall'associazione stessa come ad esempio attività specifiche o specifiche funzioni. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni degli organi interni se verranno costituiti.

I regolamenti possono essere redatti da qualunque socio e proposti al Consiglio Direttivo il quale li esamina, ne verifica la coerenza con lo statuto ed altri regolamenti esistenti e produce un parere formale che entro 90 giorni deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Copia integrale della proposta di regolamento e del parere deve essere allegata alla convocazione dell'assemblea.

L'assemblea approva o rigetta il regolamento, definendone anche le modalità di entrata in vigore.

La modifica ed aggiornamento del regolamento avviene seguendo gli stessi criteri per la sua emissione.

ART. 25 - Gestione di rilievo impattanti sulla gestione dell'associazione

Nei casi in cui una situazione non prevista andasse ad impattare su casistiche gestionali o amministrative o comunque legate alle relazioni tra soci o tra soci e associazione o tra associazione ed enti come ad esempio (elenco non esaustivo):

- cambi di normativa
- cambiamento delle condizioni di un socio per cause non previste
- cambiamento delle caratteristiche di un impianto per cause non previste
- altro

il socio impattato dalla modifica o dalla problematica presenta in maniera formale e scritta il problema al Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo verificasse la totale assenza di regole interne o sovraordinate in merito alla problematica e giudicasse che eventuali soluzioni rischierebbero di arrecare danno diretto o indiretto, passato o futuro dell'associazione o ai suoi soci, procede con l'aggiornamento/redazione di un nuovo regolamento.

Esclusivamente nelle more del presente articolo, per definire il nuovo regolamento o aggiornarne uno pre-esistente si procede nel seguente modo:

- Il socio sottopone in maniera formale la problematica al Consiglio Direttivo

- Sentiti gli altri consiglieri, il presidente valuta l'urgenza e convoca un Consiglio Direttivo a cui è invitato il socio proponente ed eventuali specialisti (interni o esterni all'associazione)
- Il socio ha diritto di presenziare al Consiglio Direttivo anche con l'assistenza di specialisti di parte
- Si procede ad una discussione in contraddittorio tra il socio che ha evidenziato la carenza, i membri del consiglio e gli eventuali tecnici
- Si concordano le caratteristiche di un nuovo regolamento da sottoporre all'assemblea (anche con punti non concordati, in tal caso essi devono essere messi in approvazione dall'assemblea esplicitando punti e motivazioni del disaccordo in maniera chiara e non tecnica)
- Il Consiglio Direttivo definisce modi e tempi di presentazione della bozza di regolamento o di modifica all'assemblea, anche sentito il parere del socio
- Il nuovo regolamento o le sue modifiche vengono sottoposte all'approvazione dell'assemblea secondo le norme statutarie
- A norma del presente statuto viene convocata un'assemblea straordinaria alla quale possono essere invitati anche i tecnici di parte con diritto di parola

L'assemblea può eventualmente definire norme transitorie da applicare al caso specifico e norme generali applicabili in tempi successivi, in tal caso devono essere dettagliate tali modalità nel regolamento stesso.

ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27 - Rinvio

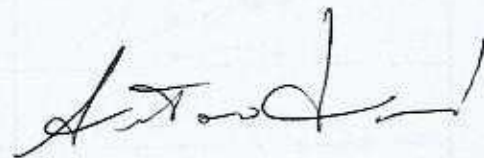
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 28 Regolamentazione delle possibili controversie

Ogni controversia tra soci o tra soci ed associazione è risolta in via bonaria.

Il socio che rilevasse un tema oggetto di controversia può appellarsi al Consiglio Direttivo o richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria secondo gli articoli del presente statuto.

In caso di mancato accordo bonario tra le parti si elegge lo sportello di mediazione delle controversie civili di fiducia delle parti.



FOGLIO DELLE PRESENZE - A

Assemblea Ordinaria / Straordinaria / Riunione del CD

Comunità Energetiche Rinnovabili
e Solidali di Ravenna APS (CERS RA)data 11/02/2024presso VOLONTA ROMAGNA

N.	Nome	Cognome	Firma
17	MAURO	SANDRANI	<i>Mauro</i>
18	AIRNA	DEL SIGNORE	<i>Airna</i>
19	GIUSEPPE	TADOLINI	<i>Giuseppe</i>
20	GIOVANNA	MONTANARO	<i>Giovanna</i>
21	ALESSANDRO	BALDUCCI	<i>Baldi</i>
6	CLAUDIO	PAGNANI	<i>Claudio Pagnani</i>
7	RITA	MAIOLI	<i>Rita Maioli</i>
8	CAMO	ROSSI	<i>Carlo Rossi</i>
9	GIANDI	TRAMONTI	<i>Giandi</i>
10	MAURO	MARCELLI	<i>Mauro</i>
11	MAURO	MAURO	Mauro
12	CARRA	BLIVIERI	Carlo Blivieri
13	BARBARA	CIANI	<i>Barbara</i>
14	GELMI	PADUA	<i>Gelmi</i>
15	EURS	TRANZONI	<i>Eurs</i>
16	ANTONIO	LAZZARI	<i>Antonio</i>
17			
18			

